

PROVINCIA DI TORINO

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 10-46804/2004

OGGETTO: Derivazione ad uso idroelettrico
Comune di Balangero (TO)
Proponente: S.A.G.I. s.n.c.
Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Premesso che:

- In data 31 ottobre 2003, la Società S.A.G.I. s.n.c., con sede legale in Cafasse, via Roma 178, ha presentato domanda di avvio alla Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di "Derivazione ad uso idroelettrico", localizzato nel Comune di Balangero (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2: "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. ...".
- In data 24/12/2003 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA.
- Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal 24/12/2003 e su di esso sono pervenute osservazioni da parte della Società Grell s.r.l..
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i..
- In data 5/2/2004 si è svolta la Conferenza di Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.).

Rilevato che:

- Il progetto risulta ubicato nel Comune di Balangero e consiste nella realizzazione di un edificio adibito a centrale idroelettrica in grado di utilizzare le acque derivate dal canale Lanzo-Nole.
- La derivazione avviene direttamente dal suddetto canale, senza l'utilizzo di ulteriori canali di adduzione, in quanto si prevede di posizionare la centralina al di sopra del canale stesso. L'impianto sfrutterebbe pertanto il salto disponibile ubicando il manufatto immediatamente a monte dell'esistente impianto "ex Mustad".
- L'impianto in oggetto, usufruendo unicamente dell'acqua già derivata dal canale di Lanzo-Nole e non prevedendo modifiche all'opera di presa del canale principale, ubicata circa 300 metri più a monte sulla Stura di Lanzo, non comporta alcun incremento del prelievo sul corpo idrico naturale.

- Le principali caratteristiche del progetto risultano:
 - portata derivata: 5 m³/s;
 - salto nominale: 4,45 m;
 - potenza nominale: 218 kW.

Considerato che:

- Dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:
 - l'intervento ricade all'interno della "Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo" (L.R. 14/6/1993 n. 27). Per tale zona il relativo Piano d'Area è stato adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 109.3 del 3/10/1997 ma non ancora approvato dal Consiglio Regionale;
 - tenuto altresì conto dell'alto valore naturalistico ed ambientale della zona si riporta, in relazione a quanto previsto dal suddetto Piano, quanto segue:
 - l'intervento proposto ricade nella zonizzazione indicata con la lettera "N1" della Tavola di Piano "P";
 - all'art. 9 delle N.T.A. vengono specificate le caratteristiche della Zona N di interesse naturalistico. In particolare, il comma 2, punto 2.1, prevede:
"Le zone N sono inedificabili, gli edifici esistenti possono essere esclusivamente oggetto di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo di cui all'art. 13, comma 3, lettere a, b, c della L.R. 56/77 per usi e servizi anche privati connessi alla fruizione dell'area";
 - l'insieme delle opere previste ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
 - le zone interessate dalla ristrutturazione della centrale risultano inserite all'interno della fascia B del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
- Dal punto di vista progettuale e tecnico:
 - il progetto prevede la realizzazione di un edificio da adibire a centralina idroelettrica; tale manufatto presenta dimensioni in pianta pari a circa 6 m x 8 m, per un'altezza fuori terra di circa tra 8 m. L'edificazione della centrale e delle opere accessorie provocano una modificazione del paesaggio nell'area interessata dalle opere. Tali modificazioni, considerando inoltre che l'edificio in progetto andrebbe ad aggiungersi a quello esistente, provocano un aumento delle volumetrie attualmente presenti nell'area;
 - l'area interessata dal progetto si colloca all'interno della fascia B del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (è pertanto applicabile l'apparato normativo del Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare gli artt. 30, 38 e 39); durante gli eventi alluvionali del 1993 e del 2000, essa ha subito fenomeni di allagamento causati dal T. Stura e dalle piene di rogge e canali della rete idrografica minore (Canale di Mathi), i quali hanno provocato danni funzionali sia alle infrastrutture che alla viabilità;
 - l'art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI riporta, al comma 1, quanto segue: *"Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente ..(che nella fattispecie è l'AIPO).. per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino";*
 - si richiama inoltre il contenuto dell'art. 39, comma 4, lettera b: *"interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non*

superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa";

- si rammenta che l'insieme delle opere previste ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923; pertanto, ai fini autorizzativi, dovrà essere rispettato il disposto della L.R. n. 45 del 9/8/1989 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 44 del 26/4/2000;
- nella documentazione presentata non sono state riportate indicazioni di dettaglio relativamente alle caratteristiche tecniche delle opere, né in relazione agli interventi previsti per la fase di costruzione delle opere in progetto.
- Dal punto di vista ambientale:
 - l'opera in oggetto prevede l'utilizzo delle acque di un'opera di derivazione esistente, di cui non altera il prelievo, e non comporta pertanto alcuna modifica al regime idrologico del torrente alimentatore;
 - il progetto, pur localizzato all'interno del Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), individuato dalla Regione con il codice identificativo IT1110014 "Stura di Lanzo", presenta caratteristiche tipologiche e dimensionali di limitata entità e non comporta particolari criticità e/o rilevanti ripercussioni ambientali. L'intervento previsto, prevedendo la realizzazione di un unico manufatto di modeste dimensioni, non determina infatti modifiche significative alle condizioni ambientali in atto e di conseguenza non si ritiene che lo stesso possa comportare effetti negativi sugli obiettivi di conservazione del sito.
- Dal punto di vista amministrativo:
 - agli atti del Servizio Gestione Risorse il progetto in esame risulta riferito ad una domanda di concessione di derivazione d'acqua, presentata dalla Sagi snc, in concorrenza con un'altra domanda della Mustad S.p.A. (alla quale è subentrata, quale richiedente, la Società Grell s.r.l.);
 - anche per la sopracitata Grell s.r.l. è stata espletata, da parte di questa Provincia, la procedura di cui alla L.R. 40/98.

Ritenuto che:

- Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto adibito a centrale idroelettrica di dimensioni relativamente contenute e non comporta pertanto effetti di carattere ambientale e paesistico significativi, pur rientrando in un contesto di interesse naturalistico, quale il S.I.C. "Stura di Lanzo" (Cod. IT1110014).
- Il prelievo richiesto consiste nello sfruttamento delle acque già derivate dal fiume Stura di Lanzo ad opera del canale esistente Lanzo-Nole, non comporta alcun incremento delle portate derivate dal corso d'acqua alimentatore e non pone quindi un ulteriore carico all'ambiente complessivo.
- Poiché l'intervento proposto, per le sue caratteristiche, non modifica in modo significativo le condizioni ambientali in atto e di conseguenza non comporta effetti negativi sugli obiettivi di conservazione naturalistica del sito sopra citato, non sussistono le condizioni per sottoporre il progetto alla procedura della Valutazione di incidenza, fatte salve le altre autorizzazioni o pareri previsti per legge.
- La possibilità della derivazione in oggetto è condizionata dalla concessione della derivazione principale e così anche l'ammontare delle portate richieste ed il periodo di utilizzo.
- Per le motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione di impatto ambientale ex art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito riportate.
 - A) Per il proseguimento dell'iter istruttorio relativo alla domanda di concessione di derivazione:
 - acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, nel rispetto del disposto della L.R. 45/89, così come integrato e modificato dalla L.R. 44/2000;

- predisposizione di uno studio di compatibilità (da sottoporre all'Autorità competente - AIPO - per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino) finalizzato alla dimostrazione che la realizzazione del progetto non determini condizioni che:
 - a) modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce;
 - b) costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
 - c) limitino in modo significativo la capacità di invaso;
 - d) concorrano ad incrementare il carico insediativo;
- adozione di opportuni ripristini nell'area di cantiere (la cui estensione dovrà essere limitata al minimo indispensabile), con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione;
- adozione di soluzioni costruttive e di rifiniture esterne degli interventi di manutenzione previsti compatibili con la salvaguardia del contesto paesaggistico in cui l'opera si inserisce;
- adozione delle misure necessarie ad evitare l'interruzione di servizio del canale durante le fasi di costruzione dell'impianto.

B) Per l'eventuale fase di realizzazione:

- eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino - le date di inizio e termine dei lavori nonché ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento.

Visto il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 5/2/2004, nonché i pareri pervenuti dai soggetti interessati;

vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;

visto il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;

visto il D. Lgs. 275/1993;

visto il D.M. 16/12/1923;

vista la D.G.R. N. 74-45166 del 26 aprile 1995;

vista la D.G.P. N. 746-151363/2000 del 18 luglio 2000;

vista la L.R. n. 45 del 09/08/1989;

visto il D. Lgs. 490/99;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere il progetto "Derivazione ad uso idroelettrico", localizzato nel Comune di Balangero (TO), proposto dalla Società S.A.G.I. s.n.c., dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i., subordinatamente alle seguenti condizioni, che dovranno essere

opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo.

A) Per il proseguimento dell'iter istruttorio relativo alla domanda di concessione di derivazione:

- acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, nel rispetto del disposto della L.R. 45/89, così come integrato e modificato dalla L.R. 44/2000;
- predisposizione di uno studio di compatibilità (da sottoporre all'Autorità competente - AIPO - per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino) finalizzato alla dimostrazione che la realizzazione del progetto non determini condizioni che:
 - a) modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce;
 - b) costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
 - c) limitino in modo significativo la capacità di invaso;
 - d) concorrano ad incrementare il carico insediativo;
- adozione di opportuni ripristini nell'area di cantiere (la cui estensione dovrà essere limitata al minimo indispensabile), con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione;
- adozione di soluzioni costruttive e di rifiniture esterne degli interventi di manutenzione previsti compatibili con la salvaguardia del contesto paesaggistico in cui l'opera si inserisce;
- adozione delle misure necessarie ad evitare l'interruzione di servizio del canale durante le fasi di costruzione dell'impianto.

B) Per l'eventuale fase di realizzazione:

- eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
- occorre comunicare all'A.R.P.A. - Dipartimento di Torino - le date di inizio e termine dei lavori nonché ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento.

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 18/02/2004

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina